



COMUNE di CURINGA
Provincia di Catanzaro

VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

N. 97 DEL 03/05/2018

OGGETTO : RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO AL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI SOSTENUTE DAL SINDACO PRO TEMPORE NEL PROCEDIMENTO PENALE R.G.N.R. n. 12416/11 e n. 235/14 Reg. Gen PRESSO IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME.

L'anno **DUEMILADICIOTTO**, il giorno **tre** del mese di **maggio** , alle ore **17,30** nella sala delle riunioni, ubicata nella Sede Comunale, sono stati per oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori :

Cognome		Nome	Carica	Presente	Assente
PALLARIA	Ing.	Domenico Maria	Sindaco –		X
MAIELLO	D.ssa	Patrizia Giovanna	Assessore		X
SERRATORE	Stud. Univ.	Barbara Ornella	Assessore	X	
PELLEGRINO	Ing.	Salvatore	Assessore	X	
MAIELLO	Geom.	Antonio	Assessore	X	
			Totale	3	2

Partecipa con funzione consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art.97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale **Dott.ssa Mariagrazia Crapella**.

L'Assessore Barbara Ornella Serratore, chiamata a presiedere l'odierna Giunta comunale, giusta delega del Sindaco , Ing. Domenico Maria Pallaria, acclarata al protocollo dell'Ente con il n. 2640 del 26/04/2018 constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Sindaco pro tempore, Ing. Domenico Pallaria, nel corso del mandato amministrativo iniziato nell'anno 2009 e conclusosi con lo scioglimento del Consiglio comunale per effetto di dimissioni ultra dimidium dei consiglieri comunali, è stato coinvolto in un procedimento penale presso il Tribunale Penale di Lamezia Terme per il reato di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) e c) della Legge 210/2008, contestato a suo carico in qualità di Sindaco del Comune di Curinga, per avere in un territorio interessato dallo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti (nello specifico, appunto, il territorio del comune di Curinga...) realizzato e gestito una discarica su un sito comunale non autorizzato ubicato in località Turrina del Comune di Curinga.

VISTA la nota, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 2733/2018, con la quale il Sindaco avanza istanza di rimborso delle spese legali dallo stesso sostenute in conseguenza del procedimento penale di che trattasi, a seguito di fatti ritenuti di rilievo penale connessi all'espletamento delle sue funzioni allegando, contestualmente, la seguente documentazione:

1. copia della sentenza n.28/2017 di assoluzione “ **perché il fatto non sussiste**”, pronunciata dal Giudice, Dott.ssa Maria Teresa Carè, alla pubblica udienza del 12/01/2017.

2. copia della fattura n.12/2018, emessa dall'Avv.to Antonino Tillieci, con studio in Lamezia Terme, via Galvani, n.8, relativa agli onorari per l'attività di assistenza e difesa del Sindaco svolta da predetto Avvocato nel procedimento penale *de qua*, dell'importo complessivo di euro 4.339,30 (*diconsi euro quattromilatrecentotrentanovevirgolatrenta*), debitamente quietanzata.

PRESO ATTO della documentazione allegata alla suddetta richiesta, consistente, come detto, nella sentenza n. 28/2017 emessa in data 12/01/2017 dal Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Penale, e della fattura quietanzata emessa dall'Avv.to Antonino Tillieci, come sopra meglio specificato.

RILEVATO, in particolare, che il dispositivo della sentenza testualmente recita:

“ Letto ed applicato l'articolo 530 c.p.p., assolve Pallaria Domenico Maria dal reato ascrittogli in rubrica perché il fatto non sussiste.

Ordina il dissequestro del sito e la sua restituzione al Comune avente diritto.

Motivazione riservata in giorni 90.”.

RICHIAMATI gli orientamenti giurisprudenziali secondo i quali “anche gli amministratori degli enti locali godono del diritto al rimborso delle spese legali in forza dell'applicazione estensiva a tale fattispecie dell'art. 67 del D.P.R. n. 268/1987 (ex plurimis, Corte Conti, Sez. Giur. Puglia, sent. 14.06.2012, n. 787; Sez. II Appello, n. 522/2010; Sez. Giur. Lombardia, 19 ottobre 2005, n. 641, Sez. giur. Liguria, 636/2008, nonché, Cons. Stato, sez. V, 14.04.2000, n. 2242; 17 luglio 2001, n. 3946; n. 949/2001; Cass. civ., Sez. I, 16.04.2008, n. 10052). Ciò in quanto il rimborso dell'ente di appartenenza, ancorché previsto solo per i dipendenti, è principio di carattere generale e fondamentale dell'ordinamento amministrativo estensibile agli amministratori, al fine di evitare un'ingiustificata disparità di trattamento, attraverso l'analogia legis tramite il richiamo all'articolo 1720 c.c. ed all'art. 2031 c.c. che impone al dominus di far propri gli effetti della gestione dell'affare compiuta dal gestore e di rimborsargli le spese necessarie o utili.”.

RICHIAMATA la Sentenza n. 12645/2010 con la quale la Corte di Cassazione si è pronunciata nel senso di ritenere possibile per gli amministratori locali, ritenuti funzionari onorari e non pubblici, il rimborso delle spese sostenute a causa del proprio incarico e non semplicemente in occasione del medesimo, in virtù del rapporto di mandante e mandatario con l'Ente di appartenenza ex art. 1720 del codice civile.

CONSIDERATO che “*la scelta delle modalità concrete, con le quali applicare estensivamente la normativa in materia, rientra nell'ambito dell'esercizio della discrezionalità amministrativa dell'amministrazione comunale e, pertanto, la decisione da parte dell'Amministrazione di provvedere al rimborso delle spese processuali sostenute dall'amministratore locale relative a giudizi penali promossi nei suoi confronti deve essere frutto di una valutazione propria dell'ente medesimo, nel rispetto delle previsioni legali e contrattuali, rientrando nelle prerogative esclusive*

dei relativi organi decisionali, trattandosi di ambito riservato alle scelte dell'Ente che deve osservare prudenti regole di sana gestione finanziaria e contabile” (cfr. Corte dei Conti Veneto Delib. 334/2013).

EVIDENZIATO che la giurisprudenza di merito, con esplicito riferimento alla normativa dettata per i dipendenti degli Enti Locali, ha avuto modo di chiarire che l'assunzione dell'onere relativo all'assistenza legale da parte del Comune deve essere conseguenza di alcune valutazioni, che l'Ente è tenuto a fare nel proprio interesse, per assicurare una buona e ragionevole amministrazione delle risorse economiche ed a tutela del proprio decoro e della propria immagine;

CHE l'ente, prima di assumere a proprio carico ogni onere di difesa in un procedimento di responsabilità civile o penale aperto nei confronti di un proprio funzionario, è tenuto a valutare la sussistenza delle seguenti essenziali ed imprescindibili condizioni, quali la necessità di tutelare i propri diritti e interessi nonché la propria immagine, l'accertamento della diretta connessione del contenzioso processuale alla carica espletata o all'ufficio rivestito dal pubblico funzionario, l'assenza di qualsivoglia conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal funzionario e l'ente ed, infine, una sentenza di assoluzione, che abbia accertato l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave;

CHE, per quanto concerne il primo dei requisiti sopra richiamati, avendo il legislatore gravato l'ente pubblico dell'assistenza processuale ai propri dipendenti ed amministratori implicati in procedimenti penali o civili in quanto i fatti e gli atti che ne costituiscono oggetto siano imputabili direttamente all'Amministrazione nell'esercizio dell'attività istituzionale, con la presenza di tale presupposto il rimborso delle spese legali costituisce un obbligo per l'ente pubblico poiché è collegato alla "tutela dei diritti e degli interessi dello stesso ente". La giurisprudenza rileva, infatti, che "la difesa nel giudizio penale del pubblico dipendente risponde all'esigenza di adeguata tutela della pubblica amministrazione, per la salvaguardia dell'immagine e per la necessità di evitare o limitare i potenziali danni patrimoniali a carico dell'amministrazione stessa derivanti dalla responsabilità civile in base all'art. 28 della Costituzione e dalle norme attuative di tali principi, di cui agli artt. 18 e 55. D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (cfr. TAR. Veneto, Sez. 1, 23 marzo 2000, n. 835);

CHE il secondo requisito, fondamento per l'ammissibilità del rimborso e strettamente legato al primo, è costituito dal fatto che il processo in cui sia implicato il funzionario si sia aperto in conseguenza di atti e fatti direttamente connessi all'espletamento dei doveri d'ufficio di quest'ultimo (Cfr. T.A.R. Trentino Alto Adige, sez. Trento, 17 gennaio 1989, 2/1989);

CHE il terzo requisito, e punto qualificante dell'ammissibilità del rimborso, è costituito dall'assenza di conflitto d'interessi tra l'attività dell'Amministrazione e l'attività posta in essere dal funzionario nello specifico adempimento dei compiti d'ufficio; il rimborso delle spese per gli onorari di difesa sostenute da un funzionario per un processo penale elevato a suo carico in conseguenza dell'esercizio delle sue funzioni è, dunque, legittimo a condizione che lo stesso abbia agito nell'interesse dell'ente e non in conflitto di interessi (Cfr. Corte dei conti, Sez. II, 15 luglio 1985, n. 141). Tale situazione conflittuale si verifica quando l'interessato, avendo agito con dolo o con colpa, si è posto in una posizione di contrasto rispetto al perseguimento degli interessi propri dell'Amministrazione locale, con l'adozione di atti d'ufficio che non siano nell'esclusivo interesse dell'amministrazione (Cfr. TAR. Lombardia, sez. II, 14 gennaio 1993, n. 14);

CHE l'ulteriore ed essenziale condizione per giustificare che l'amministrazione possa farsi carico delle spese sostenute dagli imputati è costituita dalla circostanza che il procedimento penale si sia concluso con una sentenza di assoluzione che accerti l'inesistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave, negli atti posti in essere dall'amministrazione (Cfr. TAR. Sardegna, 7 luglio 1978, D. 295; Consiglio di Stato, 20 maggio 1994, n. 498; Consiglio di Stato, 26 settembre 1994, n. 107). Su tale aspetto la giurisprudenza, sia amministrativa che contabile, ha più volte affermato la necessità che l'imputato sia assolto con la formula più liberatoria e non collegata a cause che inibiscano l'accertamento dell'insussistenza dell'elemento psicologico del reato quali, ad esempio, la prescrizione o il proscioglimento per amnistia, formule decisorie intermedie che non conferiscono certezza sull'inchiesta del contrasto d'interessi tra l'amministrazione e l'ente e lasciano, infatti, ancora spazio per l'accertamento della responsabilità in sede amministrativa (Cfr. Corte dei conti. Sez. giurisdiz. Sardegna, 17 giugno '99, n. 363; corte dei conti. Sez. giurisdiz. Puglia, 17 dicembre 1993, n. 00095).

SOTTOLINEATO che la giurisprudenza amministrativa di merito (ex multis TAR Abruzzo sent. n. 108 del 7 marzo 1997; Tar Venezia, 1505 del 05.10.1999;) ha considerato coerente con l'istituto e conforme all'esigenza della tutela dell'interesse pubblico, il rimborso delle spese legali *ex post* purché si sia in presenza di una sentenza di assoluzione con formula piena che escluda la mancanza di dolo o di colpa grave.

PRESO ATTO che anche la Corte dei Conti (ex plurimis, Corte dei conti, Sez. Controllo Sardegna n.2/2006; Sezione giurisdizionale del Lazio sentenza 13 luglio 2009 n. 1356;), ha ammesso il rimborso delle spese legali sostenute dagli amministratori di un ente locale, assolti in un giudizio penale, anche *ex post* e pure in mancanza di un accordo preventivo tra l'ente e l'amministratore per la scelta dell'avvocato.

DATO ATTO che tutti i menzionati principi sono stati ribaditi e compendati, ed ulteriormente chiariti, nella più recente deliberazione della sezione regionale Veneto della Corte dei Conti n. 0334 del 07/11/2013 sopra citata.

CONSIDERATO che la sentenza n.28/2017 emessa dal Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Penale, ha escluso in capo al Sindaco qualsivoglia circostanza idonea a configurare la propria responsabilità penale (la formula assolutoria è infatti: perché il fatto non sussiste!) e che, dall'esame degli atti, è stata accertata l'assenza di conflitto d'interessi con l'Ente di appartenenza posto che il procedimento penale si è aperto in conseguenza di atti e fatti direttamente connessi all'espletamento dei doveri d'ufficio allo stesso attribuito.

PRESO ATTO, pertanto, che, *nella fattispecie de qua*, ricorrono tutti i presupposti richiesti dalla normativa vigente per poter ritenere ammissibile la richiesta di rimborso delle spese legali avanzata da dipendenti e/o amministratori comunali, in considerazione del fatto:

- che il procedimento penale in questione è stato aperto in conseguenza di fatti connessi all'espletamento delle funzioni di Sindaco pro tempore come evincibile dagli atti processuali e d'ufficio;
- la difesa nel giudizio penale de quo del Sindaco ha risposto all'esigenza di fornire adeguata tutela della pubblica amministrazione, per la salvaguardia dell'immagine e per la necessità di evitare o limitare i potenziali danni patrimoniali a carico dell'amministrazione;
- che il procedimento penale di cui trattasi si è concluso con sentenza di piena assoluzione;
- che non sussiste conflitto di interessi tra la posizione dell'Ente e la condotta del Sindaco.

RITENUTO che *“il riconoscimento del diritto al rimborso delle spese legali sostenute a causa dello svolgimento del mandato elettivo è da ritenersi espressione di un principio di civiltà giuridica fondato sull'art. 51 della Costituzione e recepito dal legislatore”*

(cfr Corte dei Conti Sez. Reg. Controllo Lazio – Delibera n. 14/c/2004”).

ACCERTATO che nella fattispecie in esame ricorrono tutti i presupposti che legittimano il diritto al rimborso delle spese legali al Sindaco.

ACCERTATO, altresì, che *“il rimborso delle spese processuali sostenute dagli Amministratori locali non sia riconducibile a nessuna delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 194 TUEL (debiti fuori bilancio) in quanto solo al verificarsi di tutti i presupposti di legge legittimanti detto rimborso e nel momento in cui la richiesta di rimborso viene rivolta all'Ente dall'Amministratore, può ritenersi che sorga l'obbligo di rimborsare le spese legali sostenute. Prima di tale momento, manca il presupposto che caratterizza la formazione di un debito fuori bilancio in quanto non è stata assunta, in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa, nessuna obbligazione per il pagamento di una determinata somma di denaro da parte dell'Ente.*

Qualora, quindi, l'Ente dovesse accertare che ricorrono tutti i presupposti che legittimano il diritto al rimborso delle spese legali per i propri Amministratori assolti, potrà procedere al relativo pagamento, seguendo, non la procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ma il procedimento di spesa ordinario previsto negli articoli 182-185 e 191 del TUEL.”

(Cfr. Corte dei Conti Veneto Delib. 334/2013).

RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, di riconoscere il diritto al Sindaco Domenico Pallaria al rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento penale R.G.N.R. n. 12416/11 e n. 235/14 Reg. Gen. svoltosi presso il Tribunale Penale di Lamezia Terme e conclusosi con sentenza n.28/2017 di assoluzione con formula piena.

VISTO il parere del Ministero dell'Interno-Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali-Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali di Governo e per le Autonomie Locali fornito in data 10.11.2015 prot. 18517, inoltrato a questo Ente dalla Prefettura di Catanzaro con nota prot. 0100706 del 19/11/2015 che ribadisce ed ulteriormente chiarisce le valutazioni che l'ente deve fare prima di procedere alla liquidazione di spese legali sostenute dai dipendenti.

RICHIAMATI i seguenti atti:

- Delibera di Giunta comunale n.29 del 23/01/2018 di approvazione del piano triennale anticorruzione 2018/2020;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.C. n.05 del 16/01/2014, come modificato ed integrato con delibera di Giunta comunale n.153 del 06/11/2014 e s.m.i.;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 17 in data 03 aprile 2018 esecutiva, con cui è stato approvato il documento unico di programmazione per il triennio 2018/2020 ;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 18 in data 03 aprile 2018 esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione relativamente al triennio 2018/2020;

VISTO lo Statuto comunale vigente;

VISTO il D.Lgs.267/2000 (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITI sulla presente proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 247 bis comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dai Responsabili di Area interessati in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa ed, altresì, in ordine alla regolarità contabile.

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge,

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

DI PRENDERE ATTO della sentenza n.28/2017 emessa dal Tribunale di Lamezia Terme – Sezione Unica Penale che, in copia, risulta acquisita agli atti ed, altresì, della nota prot. n. 2733/2018, con la quale il Sindaco pro tempore, Ing. Domenico Maria Pallaria, chiede il rimborso delle spese legali che lo stesso ha sostenuto per il procedimento *de quo*;

DI PRENDERE ATTO, inoltre, dell'applicabilità del diritto al rimborso totale delle spese legali sostenute dal Sindaco, nel giudizio penale di che trattasi, per un importo complessivo di € 4.339,30 (*diconsi euroquattromilatrecentotrentanovevirgolatrenta*);

DI AUTORIZZARE il Responsabile dell'Area Amministrativa/Affari Generali ad adottare tutti gli atti consequenziali alla presente deliberazione onde consentire al Sindaco di ottenere il rimborso delle spese legali sostenute e documentate per il procedimento penale citato in premessa e definito con sentenza n.28/2017.

DI DARE ATTO che detta somma trova capienza nel bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2018, sul titolo 1, missione 1, programma 2, capitolo n.550/1 epigrafato “*Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti*”.

DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ex art. 134, 4 comma, D.Lgs. 267/00 - con separata votazione unanimemente favorevole.

COMUNE DI CURINGA
Provincia di Catanzaro

Proposta di deliberazione per:

Giunta Comunale Del n. 97 del 03/05/2018

Consiglio Comunale

OGGETTO : *RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO AL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI SOSTENUTE DAL SINDACO PRO TEMPORE NEL PROCEDIMENTO PENALE R.G.N.R. n. 12416/11 e n. 235/14 Reg. Gen PRESSO IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME.*

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000
così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.

Curinga, 03/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Mariagrazia Crapella

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE


Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.

Curinga, 03/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Umberto Ianchello

Approvato e sottoscritto

► **Il Presidente**



F. to : Assessore Barbara Ornella Serratore


► **Il Segretario Comunale**

F. to : D. ssa Mariagrazia Crapella

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) e contestualmente è stata trasmessa ai Capigruppo con nota prot. 2957 .

Data 14/05/2018



► **Il Responsabile**

F. to D. ssa Mariagrazia Crapella

ATTESTAZIONE


Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 14/05/2018



► **Il Responsabile**

F. to : D. ssa Mariagrazia Crapella

E' copia conforme originale

CURINGA, 14/05/2018

Il Segretario Comunale
D.ssa Mariagrazia Crapella